Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 344

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Venerdì 17 Dicembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del Ministro della Marina a S. M. in udienza del 25 *novembre* 1869 *sopra alcune modificazioni al Regolamento per l'applicazione della legge sull'avanzamento nell'armata di mare, e sulla compilazione degli Specchi caratteristici dello stato maggiore generale della Regia marina.*

Sire,

La legge che attualmente regola l'avanzamento nell'armata di mare fu approvata dal Parlamento subalpino e promulgata da V. M. per l'armata sarda in data 4 dicembre 1858.

In essa non è contemplato l'avanzamento dei corpi della Regia marina che in quell'epoca erano considerati come corpi civili, quali sono il Genio navale ed il Commissariato.

Per provvedere a siffatta lacuna, ora che questi corpi sono stati assimilati ai corpi militari, dovrebbesi presentare al Parlamento un'aggiunta alla legge sopraccitata.

Senonchè il progetto del piano organico per la marina, presentato alla Camera dei deputati, apportando la soppressione di taluni corpi e la istituzione di nuovi, sarà necessario invece, tosto che sarà approvata quell'organica, presentare una nuova legge sull'avanzamento sviluppato per tutti i corpi che verranno a costituire la nuova organizzazione dell'armata, e profittare di quella occasione per introdurvi tutte quelle modificazioni, che l'esperienza di oltre undici anni potesse consigliare.

Egli è quindi con questo intendimento che mi faceva a consacrare la presentazione di tale legge in un articolo speciale del testè citato progetto di piano organico, riservandomi d'introdurre nei decreti organici dei corpi la parte regolamentare per l'applicazione della legge medesima nel modo che meglio si addice ai diversi corpi, ciascuno per la rispettiva specialità.

Ma se in questo frattempo non vi può essere timore di gravi inconvenienti procedendo nel modo fin qui praticato per regolare l'avanzamento dei corpi tutti della marina, credo però urgente di apportare al regolamento approvato d'ordine di V. M. dal Vostro Ministro della Marina in data 4 dicembre 1858 alcune radicali modificazioni nella parte che concerne il corpo dello stato maggiore generale. Tali modificazioni svolte nel decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta Vostra firma, vertono principalmente sul modo di determinare l'idoneità al grado superiore, sulle proposte di avanzamento e sulla compilazione del quadro di avanzamento a scelta.

Ma queste riforme non produrrebbero il desiderato effetto ove gli specchi caratteristici non fossero informati agli stessi principii.

Egli è perciò che contemporaneamente sottopongo pure all'approvazione di V. M. un nuovo modello di specchi caratteristici e quelle disposizioni che reputo più atte ad agevolarne la compilazione ed a far sì che questi delicati ed importanti documenti presentino tutta la voluta garanzia per servir di guida al Ministro nel proporre a V. M. le nomine a nuovi gradi.

Dall'insieme dei due decreti che oggi ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M. emerge chiaramente che una grandissima parte della responsabilità, circa all'adempimento del 1° articolo della legge, anzi la responsabilità maggiore pesa sopra i comandanti delle forze navali e delle navi.

L'uffiziale di vascello è chiamato a prestare importanti servizi alla marina anche a terra, ma il mare è il suo elemento, ed è solo per quel servizio che egli è creato.

È colà che in tempo di pace la nazione, a tutela della sua bandiera e del suo commercio, gli affida missioni talvolta difficili e piene di pericoli, per adempiere le quali fa d'uopo ch'egli sia dotato a dovizia di svariate conoscenze, di abnegazione e di quella prudenza e coraggio indispensabile all'uomo di mare. In tempo di guerra essa gli affida intero il suo onore in mare, ed allora alle doti che gli sono necessarie in tempo di pace deve accoppiare quello che si richiedono al marinaro di guerra.

Ma se dall'esito di queste missioni, e dal modo con cui sono condotte, il Ministro ed i suoi consiglieri possono giudicare con sufficiente equità del valore e della abilità dei capi delle forze navali e dei comandanti delle navi, non è così in generale per gli uffiziali posti sotto i loro ordini.

Trovandosi essi fuori della giurisdizione dei comandanti in capo dei dipartimenti marittimi e sovente in lontane regioni, non saprebbe il Ministro formarsi un criterio del loro merito tanto come uomini di mare, che come militari, se non dalle informazioni dei comandanti delle navi. Essi soli possono esperimentarli nelle svariate qualità e conoscenze tecniche che si richiedono all'uffiziale di vascello e giudicare se posseggono le doti necessarie per bene esercitare le funzioni del grado superiore. Essi soli possono assumere la responsabilità della iniziativa delle proposte di avanzamento sia per anzianità, che a scelta.

Se a prima giunta sembra che troppo ampia facoltà venga così ad essere attribuita ai comandanti delle navi, debbesi riflettere d'altra parte che le loro proposte devono essere minutamente esaminate, ed ove occorra, modificate dai capi superiori della marina; il quadro di avanzamento a scelta, compilato per cura del Consiglio Superiore della Marina, dovendo essere stampato nell'Annuario Ufficiale della marina, vi è tutto a credere che essi non solo si lascieranno trasportare da men retti sentimenti nell'inoltrare le loro proposte, ma porranno ogni studio a profondamente conoscere gli uffiziali posti sotto i loro ordini per non incorrere nel pericolo di un men giusto apprezzamento, che influirebbe grandemente sulla loro riputazione.

D'altra parte gli uffiziali sapendo che dai comandanti delle navi armate dipende l'avvenire della loro carriera, saranno spinti a preferire la vita di bordo a quella di terra, a servir meglio che sapranno, ed a perfezionarsi in tutte quelle teoriche e pratiche che la loro carriera richiede.

L'attuale regolamento nella parte destinata a constatare l'idoneità degli uffiziali al grado superiore lascia molto a desiderare, e se la Commissione di cui all'articolo 34, presentava tutte le garanzie desiderabili nella ex-marina sarda, non è più così al giorno d'oggi.

La marina era allora limitata ad un piccolo numero di uffiziali, ed era riunita in un sol centro, per cui i capi avevano agio di profondamente conoscere le qualità dei loro dipendenti e le loro più intime abitudini, e potevano emettere sul loro conto giudizi informati a quei principii di equità che solo devono governare questa importante parte dell'amministrazione di un corpo.

Al giorno d'oggi invece non solo i componenti quella Commissione talvolta non conoscono affatto gli ufficiali sulla sorte dei quali sono chiamati a pronunziare, ma sono tre le Commissioni che fanno proposte di avanzamento, indipendentemente l'una dall'altra, come se fossero tre distinte marine, e per quanto siano esse composte di uomini probi, giusti ed imparziali, è umanamente impossibile che tutte e tre agiscano con la medesima stregua.

Epperò ho creduto conveniente di sopprimere tali Commissioni, ed invece ho affidato ai comandanti delle navi le proposte di avanzamento, ed ho imposto ai comandanti in capo delle forze navali e dei dipartimenti l'obbligo di corredarle del loro parere personale.

Il Consiglio Superiore di marina è incaricato dell'esame dei documenti tutti che possono comprovare od infirmare le proposte medesime, di pronunziare definitivamente sulla idoneità degli uffiziali di vascello per il grado superiore e di compilare il quadro di avanzamento a scelta.

E affinchè questo consenso potesse avere gli elementi per poter, con le maggiori cautele, pronunciare il suo verdetto, ho disposto che fossero raccolte al Ministero, per essere consultate quando necessarie, tutte le più minute informazioni e note che fosse possibile riunire sul conto di ogni uffiziale durante l'anno.

Io nutro fiducia, Sire, che se volete onorare dell'augusta Vostra firma i due decreti, che ho l'onore di presentarvi, spariranno gli inconvenienti finora lamentati, con maggiore equità sarà applicato lo spirito della legge sull'avanzamento, e con maggiore franchezza si entrerà nella via degli avanzamenti a scelta, mezzo principale per migliorare questo corpo e portarlo all'altezza della sua importanza.

Il Numero 5379 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPITOLO PRIMO.

Art. 1. — *Condizioni volute dalla legge sull'avanzamento.*

La legge sull'avanzamento nell'armata stabilisce le condizioni alle quali deve soddisfare ogni uffiziale di vascello e guardia marina per essere nominato a grado superiore, semprechè sia stato riconosciuto idoneo ad esercitarne le funzioni.

Tale idoneità sarà accertata colle norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2. — *Tempo di servizio a bordo.*

Il tempo di servizio a bordo, utile per conseguire avanzamento, è soltanto quello prestato a bordo di una nave dello Stato in armamento completo, o ridotto, o a bordo di una nave del commercio in servizio dello Stato, quando se ne abbia la responsabilità, mentre, se si è imbarcati senza averne la responsabilità, il tempo passato a bordo non sarà utile per conseguire avanzamento nei casi in cui la legge prescrive d'aversi un determinato numero d'anni di effettivo comando.

Sarà pure considerato come tale quello prestato a bordo di navi in disponibilità aggregate alle forze navali per esercitazioni di tattica navale a vapore.

La sua durata sarà considerata compiuta, quando toccherà anche di un sol giorno l'ultimo dei mesi richiesti.

Art. 3. — *Tempo di servizio nel grado.*

Il tempo di servizio nel grado, utile per l'avanzamento, è determinato dal periodo di servizio trascorso nel grado stesso, colle deduzioni, se occorre, indicate dall'articolo 45 della legge sull'avanzamento.

Art. 4. — *Accertamento dell'idoneità pel grado di sottotenente di vascello.*

L'idoneità dei guardia marina per il grado di sottotenente di vascello si desume:

1° Dal risultato di un esame sulla manovra navale, sull'artiglieria, sulla tattica navale, sulle macchine a vapore e sul servizio di bordo;

2° Da un esperimento di osservazioni astronomiche, di calcoli di navigazione e di maneggio delle carte marine;

3° Da una relazione scritta sopra un tema relativo alle cose di mare;

4° Finalmente dalle note che saranno state inscritte nei loro specchi caratteristici dai comandanti, con i quali avranno navigato col grado di guardia marina.

Art. 5. — *Commissione d'esami pel grado di sottotenente di vascello.*

Ogni anno, alle epoche che saranno giudicate più convenienti, sarà convocata in uno dei dipartimenti marittimi, dal Ministro della Marina, una Commissione per procedere allo esame ed esperimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

Essa sarà composta di:

Un uffiziale ammiraglio, *presidente*,
Due capitani di vascello,
Un capitano di fregata,
Un ingegnere di 1ª o 2ª classe.

Potrà tale Commissione essere convocata straordinariamente, ove il Ministro della Marina lo creda conveniente, per dare esame a quei guardia marina che, trovandosi nelle condizioni prescritte, dovessero imbarcare sopra navi destinate a lunghe campagne all'estero.

Potranno in tali circostanze essere ammessi all'esame anche i guardia marina, ai quali mancasse ancora meno di sei mesi alla navigazione prescritta dalla legge sull'avanzamento.

In via eccezionale, potrà il Ministro autorizzare gli esami ai guardia marina imbarcati che si trovassero in lontane regioni, quando possa per essi aver luogo avanzamento. In ogni singolo caso, il Ministro prescriverà la composizione della Commissione e le norme relative agli esami.

Art. 6. — *Giornale di bordo da presentarsi all'esame.*

In nessun caso saranno ammessi agli esami i guardia marina che non presentassero il loro giornale di bordo tenuto nelle forme stabilite ed ove in esso non fossero registrati almeno 18 calcoli di latitudine, 12 dei quali coll'altezza meridiana del sole, due con altezze circummeridiane e quattro con due altezze di sole e l'intervallo in tempo; dodici calcoli di longitudine, dieci dei quali con i cronometri e due colle distanze lunari; e finalmente 4 calcoli per regolare i cronometri, uno dei quali colle altezze assolute e tre colle altezze corrispondenti.

Art. 7. — *Accertamento dell'idoneità pel grado di luogotenente di vascello.*

L'idoneità dei sottotenenti di vascello per il grado di luogotenente di vascello si desume:

1° Dal giudizio del comandante o dei comandanti delle navi sulle quali il candidato avrà prestato servizio col grado di sottotenente di vascello, giudizio che dovrà risultare dalle note inserite negli specchi caratteristici, e da tutte quelle altre note che a loro riguardo potessero esistere al Ministero;

2° Dalle tesi che ogni candidato sarà tenuto a svolgere senza aiuto di libri o manoscritti.

Le tesi saranno scelte dal direttore generale del servizio militare del Ministero della Marina con approvazione del Ministro, e si aggireranno sulla manovra delle navi a vela ed a vapore, sulla tattica, sull'artiglieria, sulla costruzione navale o sulle macchine a vapore.

Art. 8. — *Commissione di vigilanza.*

Le tesi, di cui è cenno nell'articolo precedente, saranno svolte in presenza di una Commissione nominata dal Ministro della Marina, la quale non avrà altro incarico che di invigilare che le tesi medesime siano svolte dai candidati senza l'aiuto l'uno dell'altro, o di altre persone, e senza l'aiuto di libri o manoscritti, e di accertare il tempo impiegato nella compilazione. Tali Commissioni saranno convocate una volta all'anno, o più sovente, se il richiederà lo interesse del servizio, tanto nei dipartimenti, che a bordo delle navi che si trovassero in navigazione, o di stazione fuori dei capiluogo di dipartimento.

Art. 9. — *Cessazione del diritto a concorrere.*

Chi per tre volte non fosse stato approvato agli esami o agli esperimenti, dei quali è cenno agli articoli 4 e 7, non sarà più ammesso a ripeterli.

Art. 10. — *Programmi e procedimento degli esami.*

Speciali istruzioni approvate col Nostro decreto stabiliscono i programmi degli esami di cui è cenno all'articolo 4, e delle tesi di cui all'articolo 7, e determinano le norme colle quali devono procedere gli esami stessi.

Art. 11. — *Accertamento dell'idoneità pei gradi superiori a luogotenente di vascello.*

Oltre il grado dei luogotenenti di vascello l'idoneità per il grado superiore si desume dalle qualità marinaresche e militari che l'uffiziale avrà dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni, e se ha comandato navi dello Stato, dal modo col quale ha condotto la navigazione ed eseguite le missioni che gli furono affidate; informazioni tutte che durante la carriera di un uffiziale saranno diligentemente raccolte e scrupolosamente conservate al Ministero della Marina per essere consultate all'occorrenza.

Art. 12. — *Specchi caratteristici.*

A raggiungere con precisione lo scopo indicato all'articolo precedente, alle epoche e nei modi che saranno determinati in speciali istruzioni approvate con Nostro decreto, saranno compilati per tutti gli uffiziali, fino al capitano di fregata di 1ª classe, degli specchi caratteristici, nei quali si descriveranno le loro qualità fisiche, morali, marinaresche e militari; e vi si noteranno tutte quelle altre osservazioni che potessero contribuire a riprodurre una giusta e fedele immagine delle conoscenze che possiede l'individuo, e del suo grado di attitudine a progredire nella carriera.

Si dovrà inoltre indicare in tali specchi, con termini chiari e precisi, se si creda l'uffiziale capace di esercitare lodevolmente le funzioni del grado superiore; quindi formulare la proposta di avanzamento, se vi ha luogo.

Oltre il grado di capitano di fregata, terranno luogo di specchi caratteristici degli speciali rapporti. Il decreto che stabilirà le norme per la compilazione dei primi, determinerà pure quelle per la compilazione di questi.

Art. 13. — *Libretti-memorie.*

Dal direttore generale del personale al Ministero della Marina sarà tenuto per ogni uffiziale un *libretto-memorie*, nel quale egli inscriverà tutti i fatti e annotazioni che in qualsiasi modo fossero pervenuti a cognizione del Ministero sul conto dell'uffiziale stesso, e che possono aumentare o diminuire il di lui merito sotto il rapporto fisico, morale, o tecnico.

CAPITOLO SECONDO.

Art. 14. — *Proposte d'avanzamento e da chi fatte.*

L'iniziativa delle proposte d'avanzamento è devoluta:

1° Fino al grado di capitano di fregata di 2ª classe, ai comandanti delle navi dello Stato in armamento per gli uffiziali che compongono il rispettivo stato maggiore di bordo;

2° Fino al grado di capitano di vascello, ai comandanti in capo delle forze navali per i comandanti delle navi che compongono le rispettive forze navali, e per gli uffiziali che per qualsiasi causa fossero posti sotto i loro ordini immediati a bordo; ed ai comandanti in capo di dipartimento o al Ministro della Marina per i comandanti delle navi isolate, secondochè dipendano direttamente da quelli o da questo.

Tali proposte saranno formulate secondo il grado di cui sono rivestiti gli uffiziali, ai quali si riferiscono negli specchi caratteristici o nei rapporti indicati nell'ultimo alinea dell'articolo 12 del presente decreto.

Per quei gradi pei quali l'avanzamento ha luogo per anzianità ed a scelta, si dovrà indicare se si crede l'uffiziale meritevole di avanzamento nell'uno o nell'altro modo. E quando si avessero più proposte da inoltrare nello stesso grado per avanzamento a scelta, si dovranno corredare gli specchi caratteristici di un elenco riepilogativo, nel quale i nomi dei candidati proposti porteranno a fianco il numero indicante l'ordine di precedenza.

Art. 15. — *Note circa le proposte di avanzamento.*

Nel trasmettere originalmente gli specchi caratteristici degli uffiziali al Ministero della Marina, i comandanti in capo delle forze navali e dei dipartimenti marittimi, e il direttore generale del personale al Ministero per le navi che da questo direttamente dipendono, dovranno esprimere chiaramente la loro opinione sulla proposta d'avanzamento fatta dai comandanti di navi loro dipendenti, sia che si tratti di anzianità, che a scelta, ed in quest'ultimo caso dovranno dare anche il loro avviso sui numeri d'ordine di precedenza.

Art. 16. — *Accertamento dell'idoneità.*

Alla fine d'ogni anno il Consiglio superiore di Marina si costituisce in Commissione d'avanzamento, e con la scorta degli specchi caratteristici e dei *libretti-memorie* (e dei verbali di esame e di esperimenti o delle relazioni scritte per quei gradi per i quali sono richieste quelle prove) procede allo accertamento dell'idoneità che pronunzia per ordine di anzianità in ogni grado sul ruolo degli uffiziali dello stato maggiore generale, entro i limiti però di quelli che riuniscono le condizioni prescritte dalla legge sull'avanzamento.

Per il grado di sottotenente di vascello, per il quale l'esame è di concorso, il Consiglio predetto proporrà al Ministero l'ordine di precedenza da stabilirsi nelle promozioni, ordine che costituirà l'anzianità relativa nel nuovo grado. Tale ordine di precedenza sarà stabilito in base ai risultati degli esami e dalle note caratteristiche.

Ove non fosse pronunziata l'idoneità, se ne dovranno indicare le ragioni in modo particolareggiato.

Art. 17. — *Uffiziali già dichiarati idonei e non promossi.*

Nelle adunanze di cui all'articolo precedente, il Consiglio esaminerà nuovamente gli specchi caratteristici e i libretti-memorie degli uffiziali che avesse già dichiarati idonei l'anno precedente, ma che per avventura non fossero stati ancora promossi, e ne confermerà l'idoneità al grado superiore, quando nel corso dell'anno avessero seguitato a dar prova di meritare avanzamento. Procederà il Consiglio predetto nel modo istesso a riguardo degli uffiziali che negli anni precedenti non avessero ottenuto l'idoneità, per accertarsi se nell'intervallo l'avessero acquistata. Tuttavia non s'occuperanno più di quelli che per tre anni consecutivi fossero stati dal Consiglio dichiarati non idonei.

Art. 18. — *Quadro di avanzamento a scelta.*

Accertata l'idoneità, il Consiglio superiore di marina, tenendo conto delle proposte contenute negli specchi caratteristici, e delle note informative contenute tanto negli specchi medesimi, quanto nei libretti-memorie, compila il quadro di avanzamento a scelta fino al grado di capitano di vascello inclusivamente.

La scelta si esercita in ogni grado sopra tutti indistintamente gli uffiziali che si trovano nelle condizioni di tempo di servizio volute dalla legge, ad eccezione però dei luogotenenti di vascello, per i quali la scelta per l'avanzamento a capitano di fregata di 2ª classe sarà fatto soltanto tra i luogotenenti di vascello di 1ª classe; così pure pei capitani di vascello di 2ª classe, tra i capitani di fregata di 1ª classe. L'inscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta avrà luogo per parte del Consiglio, per ordine di merito, dando la preferenza all'anzianità in caso di parità di merito.

Nella formazione di detto quadro sarà tenuto conto degli uffiziali in disponibilità, a tenore del secondo alinea dell'art. 22 della legge sullo stato degli uffiziali.

Art. 19. — *Inscrizione d'ufficio.*

Il Ministro della marina può fare inscrivere d'ufficio nel quadro di avanzamento gli uffiziali che giudicasse meritevoli di tale considerazione per azioni segnalate, tanto in tempo di pace che in tempo di guerra, o per essersi distinti nello adempimento di missioni speciali o di servizi straordinarii, particolarmente quando si tratti di comandanti di navi isolate all'estero, o di uffiziali in tutt'altro modo dipendenti direttamente dal Ministero. In verun caso però questa inscrizione può aver luogo, se l'uffiziale non si troverà nelle condizioni prescritte dalla legge sull'avanzamento.

Art. 20. — *Scopo del quadro d'avanzamento a scelta.*

Nessuno può essere promosso a scelta se non è inscritto sul quadro di avanzamento di cui all'articolo 18 del presente decreto. Volta per volta che si deve conferire avanzamento a scelta, il Ministro sceglie sul quadro quello che crede più meritevole dell'avanzamento.

Art. 21. — *Durata dell'inscrizione sul quadro d'avanzamento.*

L'inscrizione sul quadro non può durare più di 3 anni. La decorrenza dei tre anni deve computarsi sempre dall'ultima posizione nel quadro d'avanzamento, talmente che se un uffiziale dopo il primo anno che si trova scritto nella lista non è promosso, ma dal Consiglio superiore a suo tempo viene riconfermata la inscrizione per una susseguente proposta, il periodo del triennio deve contarsi dalla seconda origine e non dalla prima, e così di seguito. Decorso questo tempo, l'uffiziale n'è radiato e non vi può essere nuovamente inscritto, se i suoi titoli non sono nuovamente apprezzati in confronto di quelli degli uffiziali, la di cui inscrizione sul quadro deve essere discussa per la prima volta.

Art. 22. — *Diritto degl'inscritti sul quadro all'avanzamento per anzianità.*

Gl'inscritti sul quadro di avanzamento concorrono di pieno diritto agli avanzamenti per anzianità che possono loro competere durante il tempo che sono inscritti sul quadro, quando non fossero stati promossi a scelta.

Art. 23. — *Radiazione dal quadro.*

Nessun uffiziale può essere radiato dal quadro di avanzamento prima dei tre anni, se non vi ha dato motivo, e senza il parere del Consiglio superiore di Marina.

Art. 24. — *Nomina al grado superiore.*

Le nomine a grado superiore sono fatte con Nostro decreto, sulla proposta del Nostro Ministro della Marina.

Occorrendo addivenire alla nomina di più uffiziali nello stesso giorno, una lettera alfabetica inserita nel decreto indicherà la sede di anzianità relativa dei nuovi promossi.

Ad ogni promozione sarà pure indicato il turno di avanzamento rispettivo.

Art. 25. — *Norme per la compilazione delle proposte a Sua Maestà.*

Nello inoltrarci le proposte di avanzamento, il Nostro Ministro della Marina si atterrà alle seguenti norme:

1° Se si tratti di avanzamento esclusivamente a scelta, i candidati saranno scelti dal Ministro tra quelli che trovinsi inscritti sul quadro di avanzamento a scelta, nel modo detto all'articolo 20;

2° Se si tratta di avanzamento che dalla legge è dovuto per due terzi dei posti all'anzinità ed un terzo a scelta, il primo posto sarà accordato al più anziano, il secondo, a scelta del Ministro, ad uno di quelli che trovansi inscritti sul quadro di avanzamento a scelta, il terzo a quello che succede al primo in anzianità, il quarto a quello che succede a quest'ultimo pure per anzianità, il quinto a scelta del Ministro come il secondo, il sesto per anzianità, e così di seguito;

3° Se l'avanzamento deve procedere metà per anzianità e metà a scelta, il primo posto sarà dovuto al più anziano, il secondo sarà scelto dal Ministro tra quelli che trovansi inscritti sul quadro di avanzamento a scelta, il terzo all'uffiziale che succede al primo in anzianità, il quarto a scelta come il secondo, e così di seguito.

Art. 26. — *Ultimo turno non completo.*

Allorquando l'ultimo uffiziale promosso nei casi dei §§ 2 e 3 dell'articolo precedente non chiude il turno, questo sarà completato alle susseguenti promozioni, cosicchè ogni vacanza sarà imputata al turno che gli spetta, ed occupata per anzianità o a scelta secondo che il suo turno richiede.

Art. 27. — *Uffiziali fuori quadro che concorrono all'avanzamento.*

I Nostri uffiziali d'ordinanza e gli aiutanti di campo ed uffiziali di ordinanza dei Reali Principi, abbenchè fuori quadro perchè surrogati con altre nomine, concorrono all'avanzamento, purchè riuniscano le condizioni di servizio a bordo delle navi dello Stato in armamento, o di servizio nel grado, voluti dalla legge sull'avanzamento.

Conservano pure tale diritto gli uffiziali che prestassero servizi speciali estranei alla marina, funzioni diplomatiche o in dipendenza da altro Ministero, che pure si trovassero nelle condizioni volute dalla legge predetta.

Art. 28. — *Nomine di luogotenenti di vascello e passaggio di classe.*

La nomina dei luogotenenti di vascello, capitani di fregata e capitani di vascello ha sempre

luogo nella seconda classe, ed il passaggio alla prima classe ha luogo per decreto del Ministro della Marina, ed è dovuto esclusivamente alla anzianità, senza riguardo al tempo di servizio prestato a bordo delle navi dello Stato.

Art. 29. — *Ufficiali assenti irregolarmente.*

L'ufficiale che si trovasse irregolarmente assente non può occupare le vacanze alle quali dovesse essere provveduto durante la sua assenza ancorchè gli spettasse per ragione di anzianità.

Art. 30. — *Nuovi promossi - Quando riconosciuti.*

Nessun ufficiale può essere riconosciuto nel suo grado o nel suo impiego, finchè la sua nomina non è stata ufficialmente notificata.

Art. 31. — *Avanzamento straordinario.*

Occorrendo in tempo di pace che un ufficiale meritasse un immediato avanzamento per azione segnalata, potrà da Noi concedersi sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, previo il parere del Consiglio superiore di marina. In questo caso, a norma dell'art. 21 della legge sull'avanzamento, non sarà tenuto conto del tempo di servizio nel grado, o a bordo, prescritto dalla legge medesima.

Nel decreto di nomina dovrà indicarsi il fatto o l'azione che avrà determinato l'avanzamento.

CAPITOLO TERZO.

Art. 32. — *Periodo della guerra - Come limitato.*

L'epoca in cui ha principio, come quella in cui ha termine il dominio delle regole speciali stabilite dalla legge sull'avanzamento e dal presente decreto per l'avanzamento in tempo di guerra saranno volta per volta determinate con Nostro decreto.

Art. 33. — *Modo con cui ha luogo l'avanzamento.*

Tutte le vacanze che avvengono durante la guerra sono occupate colle regole stabilite dalla legge sull'avanzamento per tale periodo, dopo il suo termine.

Saranno osservate in tempo di guerra le disposizioni contenute nei precedenti due capitoli di questo decreto, che non fossero modificati dai seguenti articoli.

Art. 34. — *Epoche in cui hanno luogo gli avanzamenti.*

In tempo di guerra gli avanzamenti possono essere concessi ogni qualvolta si verificano vacanze.

Art. 35. — *Avanzamento ordinario.*

Quante volte occorra far proposte di avanzamento in tempo di guerra, saranno compilati e fatti pervenire al Ministero gli specchi caratteristici indicati all'articolo 12.

Art. 36. — *Avanzamento straordinario.*

Quando i comandanti delle forze navali e delle navi isolate giudicassero conveniente premiare azioni di merito, ovvero occupare i posti vacanti in presenza del nemico, trasmetteranno colle relative proposte particolareggiato rapporto e gli specchi caratteristici alle autorità dalle quali dipendono.

Qualora tali proposte si riferissero ad ufficiali che non avessero le condizioni di servizio a bordo o nel grado volute dalla legge, dovrà indicarsi se si invoca l'eccezione prevista dallo articolo 21 della legge medesima, o per difetto d'individui che soddisfano alle condizioni predette, o in considerazione di fatti segnalati.

Art. 37. — *Accertamento d'idoneità e quadro di avanzamento a scelta.*

In tempo di guerra l'accertamento d'idoneità dei candidati, e la compilazione del quadro di avanzamento a scelta, avranno luogo colle norme stabilite per il tempo di pace.

Potrassi però, secondo i casi, fare a meno degli esami ed esperimenti, ove richiesti, quando il Ministro della Marina creda potervi derogare senza danno del servizio.

Art. 38. — *Considerazione per gli ufficiali imbarcati.*

Sebbene l'avanzamento, tanto a scelta quanto per anzianità, voglia essere regolato sulla totalità del corpo, tuttavia si dovrà dare nello avanzamento a scelta maggiore preferenze a quelli fra gli inscritti sul quadro che trovansi imbarcati a bordo delle navi entrate in campagna di guerra.

Art. 39. — *Nomine provvisorie.*

Quando in tempo di guerra piacesse a noi di dare facoltà al comandante di una forza navale di concedere nomine provvisorie nei gradi di ufficiale, sarà sempre tale facoltà conferita con Nostro decreto inserito nella Raccolta degli atti del Governo.

Tale decreto determinerà i gradi ed i limiti nei quali sarà ristretta tale facoltà.

Essa avrà vigore finchè non sia revocata con altro Nostro decreto parimente inserito negli atti del Governo.

Nelle lettere di nomina, che il comandante in capo rilascierà ai nuovi promossi, dovrà sempre essere citato il primo dei decreti sopraddetti.

Art. 40. — *Effetti delle nomine provvisorie.*

Le nomine provvisorie, di cui all'articolo precedente, saranno a tutti gli effetti considerate siccome fatte con Nostro decreto, e saranno in seguito da Noi confermate semprechè siano avvenute colle regole stabilite dalla legge sull'avanzamento, e nei limiti delle facoltà da Noi concesse. Qualsiasi nomina, avvenuta contrariamente alle regole suddette ed al tenore del presente decreto, sarà considerata come non avvenuta e nulla di pieno diritto.

Art. 41. — *Proposte d'avanzamento a nomina provvisoria.*

Le proposte di avanzamento, quando si tratta di nomine provvisorie, sono dai comandanti delle navi rivolte al comandante in capo della forza navale alla quale appartengono. Nel compilare tali proposte, se si tratta di avanzamento per anzianità, dovranno essi proporre l'ufficiale più anziano che trovasi al loro bordo nel grado immediatamente inferiore, purchè abbiano riconosciuto in esso la idoneità richiesta; quando non sia creduto idoneo se ne dovranno dare le ragioni, e si proporrà invece l'ufficiale che a bordo lo segue immediatamente in anzianità, semprechè risulti idoneo.

Art. 42. — *Nomine provvisorie in una squadra bloccata.*

Il comandante di una forza navale bloccata per mare, e le di cui comunicazioni col R. Governo siano interrotte, ha di pieno diritto facoltà di fare nomine provvisorie per occupare le vacanze che avvenissero nei gradi inferiori a capitano di fregata di 1ª classe.

Egli però non si varrà di questa facoltà se non nei casi di estremo bisogno.

Tale facoltà cessa appena siano riaperte le comunicazioni.

Art. 43. — *Prigionieri di guerra. Avanzamento per anzianità.*

Gli ufficiali prigionieri di guerra non sono surrogati al corpo con altre nomine a meno che non lo richieda assolutamente il servizio, e sebbene surrogati sono mantenuti sui ruoli per memoria.

Essi conservano diritto all'avanzamento per anzianità, secondo il disposto dell'articolo 46 della legge sull'avanzamento, semprechè idonei. Non possono però conseguirlo se non dopo il loro ritorno dalla prigionia, e quando sia giustificata la loro condotta, particolarmente all'atto in cui furono fatti prigionieri.

Ottenuto l'avanzamento ora detto, la loro anzianità sul nuovo grado è computata dal giorno in cui furono promossi per anzianità quegli altri ufficiali che erano immediatamente meno anziani di loro, sui quali per altro essi hanno la precedenza nei ruoli.

Art. 44. — *Prigionieri di guerra stati surrogati.*

Gli ufficiali prigionieri di guerra, che per le esigenze del servizio fossero stati surrogati, saranno al loro ritorno al corpo collocati in aspettativa col loro grado, od in quello che loro spettasse, a tenore dell'articolo precedente.

CAPITOLO QUARTO

Art. 45. — *Reclami per avanzamento non ottenuto per errore.*

Ove nelle promozioni talun ufficiale non avesse ottenuto per effetto di un errore l'avanzamento al quale avesse diritto per anzianità, potrà porgere richiamo per la via gerarchica entro il termine di sei mesi, a far tempo dal giorno in cui venne pubblicata sul Giornale Ufficiale del Regno la nomina dell'ufficiale immediatamente di lui meno anziano.

Per gli ufficiali in navigazione, questo termine s'intenderà computabile dal giorno del loro arrivo in un porto dello Stato.

Art. 46. — *Riconoscimento dei reclami.*

Riconosciuto l'errore, di cui è cenno all'articolo precedente, l'ufficiale è nominato alla prima vacanza che avvenga a qualsiasi titolo, e la sua nomina è imputata a quel turno cui spetta la prima prossima promozione, e l'anzianità dell'ufficiale del nuovo grado è computata dal giorno in cui la vacanza che gli spettava fu conferta ad un ufficiale di lui meno anziano. Quest'ultimo computerà bensì la sua anzianità dallo stesso giorno, ma dopo l'ufficiale che lo precedera in anzianità.

Art. 47. — *Reclamo per errata sede di anzianità.*

Ove talun ufficiale si creda leso rispetto alla sede d'anzianità assegnatagli, sia nell'avanzamento, sia rientrando in servizio effettivo dall'aspettativa, potrà porgerne richiamo entro sei mesi dal giorno in cui la decisione che lo riguarda fu pubblicata nel giornale ufficiale del Regno, ed in difetto di pubblicazione, dal giorno in cui essa gli fu ufficialmente notificata.

Il Ministro della Marina, riconosciuto l'errore, ne curerà la rettificazione.

Art. 48. — *Errori riconosciuti d'ufficio.*

Ove gli errori siano stati riconosciuti d'ufficio entro i termini indicati agli articoli 45 e 47, sarà disposto in conformità di quanto è prescritto nei due articoli precedenti.

Art. 49. È derogato al regolamento 4 dicembre 1858 per l'eseguimento della legge sull'avanzamento dell'armata di mare, portante la stessa data, in quanto è contrario al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

Il N. 5380 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento per la compilazione degli specchi caratteristici e proposte di avanzamento degli ufficiali dello stato maggiore generale della marina, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2. Il regolamento medesimo andrà in vigore dal 1° del 1870.

Art. 3. Restano abrogati tutti i decreti e disposizioni regolamentari, od altre attualmente in vigore, in quanto siano contrarie a questo regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

REGOLAMENTO *per la compilazione degli Specchi caratteristici e delle proposte di avanzamento degli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina.*

Art. 1. Prima della fine di ogni anno od alle epoche stabilite nel presente, sarà compilato per cadun ufficiale inferiore e superiore di vascello, esclusi i capitani di vascello, uno specchio caratteristico del mod. *A*, e per ogni capitano di vascello un rapporto circostanziato del mod. *B*.

Art. 2. Gli specchi caratteristici e i rapporti degli ufficiali imbarcati sono compilati:

a) Dal comandante della nave per gli ufficiali che fanno parte del rispettivo stato maggiore;

b) Dal comandante di una forza navale per i comandanti delle rispettive navi, per i comandanti sotto ordini, per il capo di stato maggiore e per qualsiasi altro ufficiale superiore, in qualunque modo posto sotto i suoi ordini diretti;

c) Dal capo di stato maggiore d'una forza navale per gli ufficiali addetti allo stato maggiore della medesima;

d) Dal comandante in capo di dipartimento o dal direttore generale del personale al Ministero della Marina per i comandanti delle navi rispettivamente dipendenti dal comando in capo o dal Ministero.

Art. 3. Gli specchi caratteristici od i rapporti degli ufficiali sbarcati, aventi una destinazione di servizio a terra, sono compilati:

a) Dai capi di corpo, servizio, uffizio, instituto, ecc. per gli ufficiali superiori ed inferiori posti sotto i loro ordini;

b) Dal comandante in capo del dipartimento per i capi di corpo, servizio, uffizio, instituto, ecc.;

c) Dal presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali che ne fanno parte;

d) Dal direttore generale rispettivo al Ministero della Marina per gli ufficiali posti sotto i suoi ordini;

e) Dal primo aiutante di campo rispettivo per gli ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi.

Art. 4. Per gli ufficiali sbarcati e senza destinazione di servizio non si compilano specchi caratteristici, nè rapporti, dovendo, ove occorresse, aver per essi valore l'ultimo specchio e rapporto compilato.

Art. 5. Normalmente gli specchi caratteristici ed i rapporti sono compilati ogni anno in modo da poter pervenire al Ministero della Marina per il 1° dicembre.

Eccezionalmente essi sono compilati:

a) Al disarmo d'una nave;

b) Allo scioglimento d'una forza navale;

c) Ad ogni singolo sbarco di un ufficiale;

d) Al cessare di una destinazione di servizio a terra.

Allorquando i servizi prestati a bordo o a terra non hanno durato più di due mesi non si compilano specchio o rapporto.

Art. 6. Gli specchi caratteristici ed i rapporti sono sempre compilati in doppio originale da conservarsi riservatamente, uno dal comandante in capo del dipartimento o della forza navale, e l'altro sarà trasmesso al Ministero per la via gerarchica come è indicato nell'articolo 14, e conservato dal direttore generale del personale e servizio militare; il criterio sommario e le proposte, nonchè le note apposte alla casella 1, saranno tenute nel massimo segreto, lasciando in facoltà agli ufficiali di poter prendere conoscenza delle note apposte alle altre caselle 2, 3, 4 e 5, dietro richiesta fattane al comandante in capo del dipartimento od al comandante della forza navale.

Allo scioglimento di una forza navale sono depositati presso il comando in capo di dipartimento, al quale appartengono gli ufficiali, quelli che stavano conservati a bordo della capitana.

Art. 7. Ogni anno nel mese di luglio sono abbruciati dai comandanti in capo di dipartimento o di forza navale gli specchi caratteristici ed i rapporti relativi a più di tre anni addietro; al Ministero si brucieranno quelli di 8 anni indietro.

Art. 8. Ogni casella dello specchio caratteristico, mod. *A*, deve contenere la replica alle domande in essa poste. Quando la domanda è seguita da una parentesi, la risposta sarà segnata in essa parentesi con un numero scelto da uno a venti secondo il merito dell'individuo, rimanendo stabilito che venti corrisponde all'ottimo, quindici al bene, e dieci al mediocre.

Quando la domanda è seguita da uno spazio in bianco si iscriverà in esso spazio la risposta con elocuzione concisa, ma lucida, precisa e perfettamente esplicita.

Art. 9. Il rapporto prescritto dall'art. 2 per i capitani di vascello dovrà essere compilato tutto a mano, e si unisce al presente regolamento il mod. *B* soltanto per indicare sulle generali quale debba essere il contenuto e l'ordine del rapporto stesso.

Questo rapporto deve indicare il modo loro di servire e di reggere i comandi e le funzioni attribuite al relativo grado, e la proposta di avanzamento se vi ha luogo.

Vi avrà cura pertanto, nello esporre i proprii apprezzamenti intorno ai quesiti generali posti nel modello predetto, di uniformarsi specialmente al disposto dell'ultimo § dell'art. 8.

Allorquando la carica od il comando devoluto ad un capitano di vascello sia coperto da un grado inferiore si userà sempre il mod. *A*.

Art. 10. Ad ogni imbarco dell'ufficiale a bordo delle navi dello Stato sarà rilasciato dall'uffizio incaricato della matricola dello stato maggiore generale, in doppia copia, lo specchio caratteristico, modello *A*, colla prima pagina fornita delle notizie indicate a stampa.

Chi compila lo specchio caratteristico aggiungerà al tempo di servizio a bordo nel grado, quel tempo ulteriore che si sarà verificato all'epoca della compilazione dello specchio stesso.

Contemporaneamente saranno somministrati a ciascuna nave gli stampati occorrenti per una seconda ed anche una terza redazione degli specchi caratteristici secondo la presunta durata dell'armamento.

Art. 11. Quante volte debba farsi luogo alla compilazione degli specchi caratteristici di ufficiali che cessano da una destinazione di servizio a terra, il superiore incaricato di tale compilazione farà domanda pel tramite regolare degli occorrenti stampati che pur saranno rilasciati dall'ufficio incaricato della matricola con la prima pagina fornita delle notizie indicate a stampa.

Art. 12. Appena pervenuti al comando in capo del dipartimento o di una forza navale gli specchi caratteristici, mod. *A*, questa autorità chiamerà a sè individualmente (od avvertirà per iscritto se trovasi distaccato) quell'ufficiale la di cui condotta avesse dato luogo a qualche men buona notazione, e ne lo ammonirà esplicitamente onde cerchi di prontamente ripararvi.

Art. 13. Al termine del corso complementare della R. scuola di marina il comandante della nave compilerà per ogni allievo, abbenchè non abbia ancor avuto la nomina a guardiamarina, uno specchio caratteristico, mod. *A*, il quale sarà valevole fino a che non ne sia compilato un altro da un comandante di Regia nave alle epoche e nelle occasioni stabilite.

Art. 14. Gli specchi caratteristici ed i rapporti tanto annuali che eventuali devono pervenire al Ministero della marina, seguendo rigorosamente la via gerarchica.

Saranno osservate pertanto le seguenti prescrizioni:

1° Gli specchi caratteristici degli ufficiali imbarcati sopra navi facenti parte di una forza navale saranno rimessi al comandante in capo della medesima dal comandante di ogni nave direttamente, o pel tramite del comandante sott'ordine se esiste;

2° Gli specchi caratteristici degli stati maggiori delle navi isolate saranno dai comandanti inviati al Ministero, se da questo direttamente dipendono, o altrimenti al comandante in capo del dipartimento al quale la nave è ascritta;

3° I rapporti relativi ai comandanti le navi facenti parte d'una forza navale sotto ordine sono dal comandante la forza stessa rimessi al comandante in capo dell'armata o squadra;

4° Gli specchi caratteristici degli ufficiali a terra, con destinazione di servizio, sono trasmessi da chi è preposto alla loro compilazione al comandante in capo del dipartimento;

5° I comandanti in capo di forza navale o di dipartimento fanno trasmissione al Ministero della Marina degli specchi caratteristici e rapporti che sono loro pervenuti o che hanno compilato direttamente, dopo avere nel primo caso sommariamente apposto in calce ai medesimi il loro personale parere;

6° Anche il direttore generale del personale al Ministero della Marina apporrà il suo parere sugli specchi che pervenissero al Ministero dalle navi poste sotto gli ordini diretti del Ministero.

Art. 15. Per gli ufficiali ammiragli che trovansi sotto ordine di una forza navale o in un dipartimento, sarà dai comandanti in capo rispettivi compilato e trasmesso al Ministero in fine d'anno od al cessare dalla rispettiva destinazione, se dura da oltre due mesi, un circostanziato rapporto in base al mod. *B*, con tutte quelle maggiori indicazioni e notazioni che la maggiore elevatezza del grado necessariamente richiede.

Art. 16. Gli specchi caratteristici ed i rapporti degli ufficiali essendo documenti d'indole affatto riservata, saranno custoditi gelosamente dai comandanti in capo e dal direttore generale al Ministero; e la loro trasmissione come ogni comunicazione relativa alle note in essi contenute dovranno sempre fare oggetto di corrispondenza riservata.

È assolutamente vietato rilasciare copie od estratti dei predetti documenti, a qualunque titolo siasi, senza un ordine espresso del Ministro della Marina.

Art. 17. In occasione di passaggio definitivo di un ufficiale da un dipartimento all'altro, il comandante in capo del dipartimento a cui cessa di appartenere l'ufficiale, farà invio sotto piego *riservato* al comandante in capo del dipartimento, a cui viene assegnato l'ufficiale medesimo, di tutti i relativi specchi caratteristici che si trovassero presso di lui.

Art. 18. In caso che durante l'anno fosse mutato il comandante di una nave o di una forza navale, il comandante di un corpo, di un ufficio, istituto, o il comandante in capo del dipartimento, se ciò avvenisse dopo il 1° settembre, le autorità sopra indicate dovranno compilare in anticipazione gli specchi o rapporti che dovrebbero compilare essi stessi in fine dell'anno. Essi saranno chiamati ad emettere il loro parere sugli specchi caratteristici o rapporti che saranno susseguentemente compilati per la fine d'anno dalle autorità da loro dipendenti.

Se il cambio soprammenzionato avvenisse prima del 1° settembre, il Ministro della Marina volta per volta determinerà se l'autorità che cessa dalle funzioni deve compilare, oppure no, gli specchi che dovrebbe, a tenore del presente regolamento, compilare in fine d'anno.

Dato in Firenze addì 25 novembre 1869.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. RIBOTY.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. ha nelle infraindicate udienze fatte le seguenti disposizioni:

In udienza del 18 novembre 1869:

Martini cav. Felice, luogotenente colonnello nell'arma del Genio, promosso al grado di colonnello nell'arma stessa.

In udienza del 25 novembre 1869:

Mattei cav. Emilio, colonnello comandante il 5° reggimento d'artiglieria, nominato direttore territoriale d'artiglieria in Venezia;

Biandrà di Reaglie cav. Carlo Amedeo, colonnello direttore territoriale d'artiglieria in Venezia, nominato comandante il 5° reggimento di artiglieria.

Elenco di nomine e disposizioni fatte da S. M. sopra proposta del Ministro della Guerra:

Con RR. decreti del 12 novembre 1869:

Marselli Gilberto, allievo del 2° anno di corso alla scuola militare di fanteria e cavalleria, promosso al grado di sottotenente nell'arma di cavalleria con riserva d'anzianità;

Ferrari Italo, id. id., id. id.;

Colonna dei principi di Paliano Fabrizio, id. id., id. id.;

Brambilla nob. Francesco, luogotenente nell'arma di cavalleria in aspettativa, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Balbi-Valier conte Alberto, luogotenente nell'arma di cavalleria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione colla facoltà di far uso dello uniforme del reggimento Nizza cavalleria e dei distintivi di ufficiale d'ordinanza di S. M.

Con RR. decreti del 18 novembre 1869:

Mezzacapo cav. Filippo, maggiore dell'arma dei RR. carabinieri in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio con R. decreto del 15 novembre 1868, ammesso a concorrere per occupare i 2\|3 degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma a cominciare dal 15 novembre 1869;

Molinatti Pietro, luogotenente dell'arma dei RR. carabinieri in aspettativa, richiamato in attività di servizio nell'arma stessa;

Silvestri Scipione, id. id. id., id. id.;

Degiorgis Pietro, id. id. id., id. id.;

Cingia Ernesto, id. id. id., id. id.;

Fagnani Ercole, sottotenente id. id., id. id.;

Setari Andrea, luogotenente nell'arma dei RR. carabinieri, promosso al grado di capitano nell'arma stessa;

De Luca Vincenzo, id. id., id. id.;

Cominelli Ernesto, id. id., id. id.;

Angelozzi Domenico, id. id., id. id.;

Saldo Stefano, sottotenente id., promosso luogotenente nell'arma stessa;

Palamini Bartolo, maresciallo d'alloggio nell'arma dei RR. carabinieri, promosso al grado di sottotenente nell'arma stessa;

Scolari Angelo, id. id., id. id.;

Lenzi Lorenzo, luogotenente nel 4° reggimento granatieri, trasferto col suo grado nell'arma dei RR. carabinieri.

Con RR. decreti del 25 novembre 1869:

Vigani Ambrogio, luogotenente dell'arma di cavalleria in aspettativa per motivi di famiglia con R. decreto del 22 novembre 1868, ammesso a concorrere per occupare i 2\|3 degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma a cominciare dal 22 novembre 1869.

Pellegrini Angelo, già maresciallo d'alloggio dell'arma dei RR. carabinieri, rivocato il R. decreto del 13 giugno 1869 col quale gli venne conferto il grado di sottotenente d'armata coll'uso dell'uniforme per non aver diritto alla giubilazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Esami di concorso.

Per coprire le vacanze esistenti nel personale del Ministero e dei Consolati è aperto un concorso ad otto posti di volontari nell'Amministrazione dell'estero.

Gli esami avranno principio il giorno 24 del prossimo gennaio alle 9 antim. in una sala del Ministero per gli Affari Esteri, giusta le norme e le condizioni perscritte col regolamento e programma approvati con decreto ministeriale del 15 maggio p. p., di cui segue un estratto.

Le domande d'ammissione al concorso, corredate dai documenti prescritti dall'art. 3 del regolamento, dovranno essere presentate al Ministero non più tardi del 31 dicembre p. v.; trascorso qual termine esse non saranno più ammesse.

Firenze, 16 novembre 1869.

(Pel Regolamento e pel Programma vedi la Gazzetta Ufficiale del 25 novembre ultimo, N 322.)

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di botanica vacante nella R. Università di Torino.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio superiore di pubblica istruzione nella sua adunanza del 3 agosto ultimo, ed a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859, n° 3725, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di botanica nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande d'ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il giorno 27 gennaio 1870 dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli, ovvero per esami, o per le due forme ad un tempo.

Firenze, addì 26 settembre 1869.

Il segretario generale
P. VILLARI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra d'introduzione generale alle scienze giuridiche e storia del diritto vacante nella R. Università di Bologna.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra d'introduzione generale nelle scienze giuridiche e storia del diritto vacante nella R. Università di Bologna;

Il concorso avrà luogo presso la predetta Università;

Gli aspiranti dovranno presentare le domande d'ammissione al concorso ed i titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 1° marzo 1870, dichiarando nelle domande se intendano concorrere per titoli, ovvero per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Firenze, addì 26 novembre 1869.

Il Segretario Generale
P. VILLARI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Si legge nei giornali di Londra del 14:

Si scrive dall'Irlanda che in conseguenza di certe informazioni ricevute la settimana scorsa dal Governo per mezzo di sorgenti private, è stato stimato necessario di prendere delle misure di precauzione contro possibili tentativi di insurrezione in alcuni distretti. Lord Strathnairn ricevette l'ordine di tener pronte sette colonne volanti e sott'ufficiali scelti, per marciare, all'occorrenza, entro un'ora dopo l'avviso, in qualunque parte del paese che venisse minacciato dai Feniani.

FRANCIA

Nella seduta del 14 del Corpo legislativo il signor Garnier Pagès interpellò il ministro dell'interno sugli ordini che questi ha emanato riguardo alla censura dei giornali esteri e loro introduzione in Francia.

Il signor Forcade rispose che è questa una questione grave che fu già sollevata nel 1868. A quell'epoca fu osservato che la libertà assoluta è l'impunità. Gli ordini, di cui parla il signor Garnier Pagès ingiungono di non sequestrare i giornali che nei casi di gravi attacchi.

Il signor Garnier Pagès soggiunse che credeva che il Governo avesse fatto un passo innanzi, e il signor Forcade da parte sua dichiara che il Governo si limita ad applicare le leggi. L'incidente non ebbe seguito.

— Il *Journal officiel* smentisce la notizia recata da alcuni giornali dell'arrivo del sig. La Valette a Parigi. Il signor La Valette non si è mosso da Londra.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Ecco nella sua integrità il discorso del Trono con cui fu aperto il Consiglio dell'impero:

Onorevoli signori delle due Camere del Consiglio dell'impero!

Nel radunarvi oggi nuovamente intorno a me, vi do un cordiale benvenuto. Ciò avviene con quella soddisfazione che mi procura il riandare la fruttuosa attività, animata da spirito patriottico, da voi spiegata nella sessione decorsa, e con quella fiducia, alla quale, mercè la medesima, vi acquistaste un giusto titolo.

È innegabile il progressivo sviluppo seguito

in tutte le direzioni, sulla base delle istituzioni costituzionali, nell'impero affidato dalla Provvidenza alla mia custodia. Ma per quanto il giudizio favorevole, che viene tributato a questo sviluppo dalla perspicacia degli uomini di Stato all'interno ed all'estero, sia atto ad invigorire il coraggio e la fiducia per l'adempimento d'un grande dovere, altrettanto grandi sono pure i problemi ancora da risolversi.

In una parte dell'impero la popolazione oppose all'esecuzione della legge sull'armamento la resistenza armata. Essa rese necessaria l'applicazione di provvedimenti eccezionali, intorno a cui il mio governo farà la comunicazione costituzionale Io deploro profondissimamente il traviamento che diede motivo a ciò, e mentre spero che vi verrà posto termine prontamente, ho incaricato il mio governo di alleviare con tutti i mezzi possibili le luttuose sue conseguenze, non appena saranno ripristinate le condizioni legali.

Voi avrete molteplice occasione di continuare l'opera della legislazione, e di manifestare in una serie di progetti sui rami più importanti della giustizia e dell'amministrazione, che furono in parte rimessi alle vostre deliberazioni nell'ultima sessione e in parte vi verranno presentati ora, quello stesso spirito di progresso e di moderazione e quell'intelligenza delle condizioni dell'impero, che guidò finora i vostri passi sulla via della legislazione.

Ma oltracciò importa di procurare non solo a quest'opera, sibbene anche alle sue basi nella Costituzione stessa, quel riconoscimento generale e di fatto, che con mio vivo rammarico viene loro negato da parecchie parti.

Se dalle esperienze fatte sinora risultarono desiderabili dei cangiamenti nella Costituzione, la via n'è offerta nella Costituzione stessa.

La massima parte delle rappresentanze dei miei regni e paesi si occuparono estesamente di quelle quistioni che si riferiscono all'elezione per il Consiglio dell'impero. Il mio governo darà comunicazione su ciò al Consiglio dell'impero, e lo porrà in grado di prendere le deliberazioni spettanti alla sua sfera d'attività.

Se si ottiene il desiderabile accordo riguardo a questa importante quistione, si può ripromettersi con viemmaggior sicurezza lo scioglimento di tutte le altre quistioni relative alla Costituzione.

Se però la forma della Costituzione lascia il più libero campo di far valere ogni specie di vedute e di desiderii relativamente all'ulteriore svolgimento di essa, la essenza dell'Impero segna loro dei limiti in più di una direzione. La Costituzione fu creata non senza il più premuroso riguardo alle condizioni speciali dei regni e paesi ed al loro legittimo desiderio di regolarle in modo autonomo. Io mi attendo che l'intenzione d'imporre a questo desiderio dei limiti più angusti di quanto esigono imperiosamente la forza e la potenza dell'Impero all'interno ed all'estero, non porrà ostacolo alla brama generale di un accordo.

Ma io non temo pure che ciò possa avvenire durevolmente mediante l'intenzione di allargare questi confini a spese e pericolo dell'Impero.

Sono certo che tutti i miei popoli concordano con me nella convinzione che la gloria d'un onorando passato possa venir rinnovata soltanto con un chiaro riconoscimento dell'epoca presente, e disconoscendo la medesima, possa essere pur troppo facilmente oscurata. Anche a tale riguardo, io attingo la mia fiduciosa speranza da quei sentimenti patriottici, nei quali io, al pari dei miei antenati, non ho ancora giammai confidato invano. Io li attingo dalla considerazione che quel sentimento, il quale s'attiene fermamente con fedele convinzione al benessere dell'Impero, siccome condizione del vero interesse dei regni e paesi, dovrà condurre sicuramente anche all'accordo delle tendenze fra loro contrarie.

Io sarò lieto se queste mie aspettative si adempiranno; se le mie intenzioni, ispirate da sincero amore per tutti i miei popoli, verranno secondate dal giusto riconoscimento del proprio interesse e dallo stesso caldo sentimento del dovere per il benessere e la gloria dell'Impero.

Onorevoli signori! Mi fu consolante il salutarvi nel ritorno da un gran viaggio che intrapresi testè in paesi, coi quali noi siamo precipuamente chiamati a mantenere attive e crescenti relazioni. Dichiaro con soddisfazione che io incontrai dappertutto fervide simpatie per la nostra patria e per il suo avvenire. Un'opera che onora lo spirito d'intraprendenza e la perseveranza dei suoi promotori, della quale partecipai all'inaugurazione, promette, nel suo sviluppo, al nostro commercio e alla nostra industria un nuovo campo per quella progressiva e feconda attività, il cui favoreggiamento io raccomando alla vostra più accurata considerazione.

È questo un compito, a cui possono dedicarsi tanto più tranquillamente tutti coloro che vi sono chiamati, in quanto la situazione pacifica all'estero invita a ciò in modo non equivoco e le nostre relazioni acquistarono un aspetto amichevole e tranquillante da tutte le parti, ed anche colà, dove alcuni incidenti passeggeri sembravano turbarle.

Sorretto da queste condizioni soddisfacenti, io volgo lo sguardo all'avvenire con fermo coraggio, e mi riprometto ch'esso animerà anche voi, onorevoli signori, nella vostra operosità, e vi condurrà felicemente alla meta.

— Durante l'apertura del Consiglio dell'Impero ebbe luogo una numerosa adunanza d'operai la quale ha nominato una deputazione coll'incarico di portare una petizione al presidente del Consiglio dei ministri. In questa petizione gli operai domandano che il governo presenti al Reichsrath dei progetti di legge che accordino il diritto illimitato di coalizione, la libertà assoluta della stampa e il suffragio diretto. Il presidente del Consiglio ricevette la deputazione e promise di sottoporre la petizione al Consiglio dei ministri. I giornali di Vienna fanno ascendere a parecchie migliaia gli operai radunati, però l'ordine non fu turbato.

— Nella seduta del 14 della Camera dei Signori, quindici membri dell'assemblea chiesero in un'interpellanza per qual motivo il governo abbia permesso l'illegale adunanza d'operai, e che cosa abbia risposto il presidente del ministero alla petizione minacciosa della deputazione degli operai stessi.

RUSSIA

Si legge nel *Journal de Saint-Pétersbourg*:

Nel render conto della festa del giubileo dell'Ordine di San Giorgio abbiamo detto che l'Imperatore ha scelto quella giornata per inviare le insegne di prima classe dell'Ordine al Re di Prussia. L'Imperatore ha indirizzato nello stesso tempo al Re Guglielmo il seguente telegramma:

« Vi ringrazio cordialmente della vostra affettuosa lettera che mi fu rimessa dal principe Alberto. Al momento in cui ci accingiamo a celebrare la nostra festa militare, vi prego, in nome di tutti i cavalieri dell'Ordine di San Giorgio, d'accettare la croce di prima classe di questo Ordine, che vi appartiene di diritto e che noi vedremo con orgoglio sul vostro petto. Accettatela come un nuovo pegno dell'amicizia che ci unisce, amicizia fondata sulla memoria della grand'epoca indimenticabile in cui le nostre armate unite hanno combattuto per lo scopo sacro che avevamo comune. Nello stesso tempo ho stimato dover conferire la croce di quarta classe dello stesso Ordine al signor de Werder vostro aiutante di campo. »

Il Re di Prussia ha risposto telegraficamente in questi termini:

« Profondamente commosso e colle lagrime agli occhi, vi ringrazio dell'onore che mi fate e che io non poteva attendermi. I termini nei quali me l'annunziate, mi rendono ancora più felice. Veggo infatti nelle vostre parole una novella prova della vostra amicizia e della memoria della grand'epoca in cui le nostre armate unite combattevano per lo stesso scopo sacro. In nome di questa amicizia e della memoria di quest'epoca, mi fo lecito di pregarvi di accettare il mio *ordine del merito*. La mia armata andrà orgogliosa di vedervi cavaliere di questo Ordine. Che Iddio vi protegga. »

La vigilia della festa, l'imperatore Alessandro riceveva il seguente telegramma dell'imperatore d'Austria:

« Ho ricevuto appena al mio ritorno a Vienna l'annunzio della festa che avrà luogo in commemorazione dell'Ordine di S. Giorgio. Non potendo quindi prendervi parte come avrei desiderato, voglio almeno esprimervi in quest'occasione le mie vive simpatie e dirvi che divido cordialmente i sentimenti che questo giorno deve ispirare alla valorosa armata russa. Sarò in ispirito in mezzo ai cavalieri di questo Ordine, di cui ho sempre ritenuto un onore il portarne le insegne che sono per me un prezioso ricordo d'amicizia. »

L'imperatore Alessandro ha risposto col seguente dispaccio elettrico:

« In nome di tutti i cavalieri dell'Ordine di San Giorgio, v'indirizzo tutte le mie felicitazioni in occasione del centesimo anniversario della fondazione di questo Ordine. I termini nei quali è concepito il vostro affettuoso telegramma mi hanno profondamente commosso, così pure il ricordo dell'epoca indimenticabile, dalla quale il nostro Ordine militare ha l'onore di contarvi nel novero dei suoi cavalieri. »

NOTIZIE VARIE

Togliamo le seguenti notizie al *Giornale di Napoli* del 15:

Col principe di Prussia è pure giunto il principe di Assia.

Ieri i due principi di Germania, accompagnati dal Principe Umberto, visitarono il Museo nazionale, S. Martino e S. Elmo, ove erano ricevuti da' generali di Pettinengo ed Angioletti.

I due augusti ospiti non hanno accettato l'offerta fatta loro dal Principe Umberto di alloggiare nella Reggia, e ieri sera ritornavano a bordo.

Stamane sono andati a visitare Pompei.

Partiranno domani colla corvetta che li ha menati a Napoli.

— Ieri [illegible], per la prima volta dopo il parto, S. A. R. la Principessa Margherita ha pranzato colla famiglia.

— Il prof. Palmieri scrive allo stesso giornale che il sismografo vesuviano da due giorni è di nuovo alquanto inquieto.

— Nell'estrazione che ebbe luogo ieri, 16, a Milano delle obbligazioni dell'ultimo prestito a premii di quella città ottenne il premio principale di L. 50,000 il N. 75 della serie 4940.

— Abbiamo fra noi (scrive la *Gazzetta di Venezia* del 16) da alcuni giorni, e passerà l'inverno in Venezia, S. E. il principe Pietro Wiasemski, il nestore dei poeti russi, l'amico e collega di Alessandro Puschin, e che fu per molti anni ministro della pubblica istruzione in Russia.

— Togliamo alla *Gazzetta di Mantova* del 15:

Le acque della provincia si mantengono ad un livello alto, ma non minaccioso: in molte parti però le campagne sono inondate per lo straripamento degli scoli interni: ad esempio le campagne del mezzodì della provincia, segnatamente del territorio di Sabbioneta, dove anche un cento metri di strada sono coperti dall'acqua presso Ponteterra. Anche il basso Mantovano è soggetto a gravi danni per lo straripamento di molte fosse interne.

Stazione agraria di prova di Firenze.

PROGRAMMA.

Create già da qualche tempo in Germania, e recentemente in Francia, stazioni agrarie in pro dell'agricoltura, fu pensiero di S. E. il signor ministro Minghetti di vantaggiare l'Italia di sì utile istituzione, la quale ha dato validi incitamenti non solamente all'agricoltura, ma ai commerci e alle industrie ad essa attinenti. Molto bene assecondato dallo zelantissimo direttore della divisione d'agricoltura, l'egregio commendatore Caranti, questa opera non ha mancato di bene iniziarsi sulle prime, e di dare speranza di prospero proseguimento; onde se ne traggono felici auguri pel tentativo fatto dal Governo di promuovere questo genere di studi, e di proficui sperimenti. Di fatti presentemente la chimica ha gran potenza sui progressi agrari, perchè approva o rifiuta le pratiche empiriche da cui l'agricoltore è stato guidato; lo istruisce su la maggior parte dei fenomeni che presiedono alla vita vegetale; gl'insegna a guardarsi dai pericoli, a scansare gli ostacoli, a vincere le difficoltà; gli addita le operazioni necessarie per raggiungere il fine che si è prefisso, e gli mostra finalmente la via più breve, meno rischiosa, più certa e sicura per conseguirlo.

L'agricoltura adunque è legata alle scienze chimiche, come la meccanica alle matematiche; quindi non sarà esagerazione il dire che non potrà chiamarsi vero agricoltore chi non sappia nella pratica adattare a tempo e luogo, e ai diversi casi, i principii scientifici; checchè ne dicano coloro, i quali tengono l'agricoltura per manuale artificio, e gridano che non s'ingrassano campi sterili con le teorie. Tali dettami sono frutto di mente, che non ha potuto o saputo liberarsi dai vincoli che l'incatenano all'errore e all'ignoranza; poichè la scienza [illegible] non è opposta alla pratica sperienza, ma per lo contrario è con essa intimamente legata per modo che una non potrebbe stare senza l'altra.

Che se vi sono dottrine erronee, oppure se vi è incertezza nell'adattare certe dottrine alla pratica agraria, le nuove stazioni di prova sono appunto destinate a speculare nuovi tentativi, ed a chiamare quasi a rassegna quelli già fatti. Lo scopo adunque della stazione agraria è quello di studiare con l'esperienza, e con tutti i mezzi che ci offrono le scienze naturali, i problemi che hanno attinenza con la produzione vegetale in particolar modo; e dagli effetti ottenuti trarre utili insegnamenti per la pratica agraria.

Onorato della reggenza della stazione agraria fiorentina, ne ho assunto l'incarico, comechè sproporzionata ai miei talenti l'impresa. Nulladimeno ho accettato, e con lieto animo userò de' miei studi per corrispondere con ogni sforzo alla cortesia del Ministero, al concetto troppo riguardevole che ha di me, e all'utilità del nostro paese.

Il programma degli studi che io mi propongo fare, avrà per oggetto problemi di alta importanza pel nostro paese, i quali abbisogneranno di molti anni di sperimenti innanzi che si cominci a vederne un buon successo.

È ormai ben noto di quanto pregio e valore sia la vite presso di noi, e con quanta cura meriti di essere studiata la sua coltivazione. Occorre adunque metter bene in chiaro l'azione che ha il terreno, e qual è il governo ad essa vite più opportuno: imperciocchè da questo non solamente può dipendere la vegetazione buona e sincera, ma eziandio la qualità del prodotto che si ricava. Nel tempo stesso prenderemo a studiare diversi governi salini, e ricercheremo qual conto debba farsi dell'*humus* nella vegetazione.

Uniremo a questi studi osservazioni di meteorologia utili all'agricoltura, e continueremo le ricerche, già da noi cominciate or son due anni, dell'ammoniaca e dell'acido nitrico nelle acque piovane. Nè, se il luogo della stazione il comporti, trascureremo di fare sperienze sul filugello e su la foglia di gelso, collegandole con gli studi già fatti in altra occasione.

Le conseguenze di questi lavori saranno via via fatte conoscere per le stampe nel modo che stimerassi più opportuno e più vantaggioso.

Nè a questi studi e ricerche dovrà restringersi la stazione di prova; perciocchè possedendo un laboratorio fornito dei necessari apparecchi, riuscirà di sommo vantaggio al Comizio agrario, ed ai vari proprietari, per l'analisi e di terre e di acque e d'ingrassi e di quanto altro occorresse.

E fin qui basti avere accennato i principali sperimenti che formeranno il programma degli studi da farsi nella nuova stazione di prova. Vero è che il programma è ampio, e richiede molta intelligenza e l'opportunità di molte congiunture, perchè riesca a lieto fine; ma se queste cose, e in particolar modo la prima, potranno esser supplite dal buon volere e dalla sollecitudine di chi dirige il programma, spero che sarà conseguito il fine desiderato.

Prof. EMILIO BECHI.

DIARIO

Il 13 corrente ebbe luogo a Vienna la solenne apertura del Reichsrath. Nel suo discorso l'imperatore Francesco Giuseppe ha fatto parola delle più importanti questioni pendenti. La insurrezione bocchese è derivata dalla legge militare e deve considerarsi come uno sviamento passeggero. La costituzione può venire modificata, ma nei limiti tracciati dalla costituzione medesima e non al di là di essi. Saranno fatte delle comunicazioni alle Camere circa la riforma elettorale. Il discorso insiste poi sulla convenienza che le provincie di diversa nazionalità non dieno opera ad isolarsi ed a compromettere quel vincolo di solidarietà che forma da secoli la base e la potenza dell'impero, ed esprime la speranza che questo appello rivolto al patriottismo dei cittadini di qualunque nazionalità non passerà inascoltato. Il discorso dell'imperatore Francesco Giuseppe viene da noi riferito in esteso alla rubrica delle notizie estere.

Nella sua seduta del 14 dicembre la Camera dei deputati di Prussia ha adottato con grande maggioranza il § 1 della legge sul consolidamento.

La Camera di Carlsruhe lo stesso giorno adottava una nuova legge comunale e una legge sul matrimonio civile obbligatorio.

Il Consiglio nazionale svizzero nella sua seduta del 14 ha ratificato i trattati di estradizione colla Francia e col Belgio.

La *Gazzetta di Madrid* in uno de' suoi ultimi numeri ha pubblicato un decreto col quale il Reggente del regno, richiamandosi ai motivi esposti dal ministro delle colonie, decise che il decreto di amnistia del 10 novembre 1868 venga esteso alle colonie. Da siffatta disposizione rimangono per altro escluse le persone che hanno partecipato all'ultima insurrezione di Cuba.

Il 13 dicembre fu celebrato solennemente a Belgrado il giorno anniversario del riconoscimento della Serbia da parte delle potenze europee. Vi fu gran ricevimento a corte. I rappresentanti esteri fecero le loro congratulazioni al principe.

A Bucarest il ministro della guerra ha presentato un progetto di legge per il contingente dell'anno venturo. Questo contingente comprende anche le reclute per le guardie di frontiera e per la gendarmeria, epperò il numero degli uomini che vi si domandano supera di alquanto quello del contingente ordinario. L'effettivo dell'esercito continua però a rimanere lo stesso.

Da Washington si annunzia che la Camera dei rappresentanti ha adottato con 138 voti contro 42 una risoluzione contro il rinnovamento del trattato di reciprocanza col Canadà.

La colonia italiana di Salonicchio inviò a S. M. un indirizzo di felicitazione per la nascita del Principe di Napoli.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si trattò dello schema di legge concernente la proroga dei termini stabiliti per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie. Presero parte alla discussione il Ministro di Grazia e Giustizia, i deputati Griffini Luigi, Minervini, Spantigati, Massari Giuseppe, e il relatore Sartoretti.

Si trattò poscia dell'urgenza di riferire intorno alle petizioni riguardanti il dazio di esportazione sui vini, la tassa sopra le vetture pubbliche e la tassa sulla macinazione dei cereali: della urgenza di provvedere sopra le quali petizioni ragionarono i deputati di Sambuy, Mussi, Melchiorre, Sanminiatelli, La Porta, Breda, Torrigiani, Rattazzi, il Ministro delle Finanze e il presidente del Consiglio.

Giunte nominate dal presidente del Comitato privato nella seduta del 16 dicembre 1869.

Progetto di legge n. 6. — Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato a tutto marzo 1870. — Proroga dell'attuazione della legge sulla contabilità generale.

Commissari:

Avitabile — Alfieri — De Blasiis — Ferrari — Fossa — Panattoni — Seismit-Doda.

Proposta d'autorizzazione a procedere contro il deputato barone Majorana-Cucuzella Salvatore.

Commissari:

Fossa — Ruggero de Ruggeri — Melchiorre — Lacava — Spantigati — Oliva — Siccardi.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 16.

Il Duca di Genova è partito per l'Italia.

Nuova York, 15.

Le cannoniere spagnuole furono restituite e partiranno venerdì per Cuba.

Parigi, 16.

Situazione della Banca. — Aumento nel numerario milioni 15 2[3; nel tesoro 1 1[10; nei conti particolari 14. — Diminuzione nel portafoglio 10 1[4; nelle anticipazioni 1[4; nei biglietti 4 1[2.

Parigi, 16.

Chiusura della Borsa.

	15	16
Rendita francese 3 %	72 87	72 47*
Id. italiana 5 %	55 —	55 25
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	527 —	526 —
Obbligazioni	252 50	252 —
Ferrovie romane	45 —	45 —
Obbligazioni	118 —	117 50
Obblig. ferr. *Vitt.-Em.* 1863	151 25	151 50
Obbligazioni ferr. merid.	157 —	166 —
Cambio sull'Italia	4 1/4	4 1/4
Credito mobiliare francese	208 —	208 —
Obblig. della Regia Tabacchi	438 —	440 —
Azioni id. id.	663 —	663 —

Vienna, 16.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 16.

Consolidati inglesi	92 1/4	92 1/4

* Coupon staccato.

Napoli, 16.

Il principe reale di Prussia e il principe d'Assia sono partiti, per la via di Roma, alla volta di Firenze.

Vienna, 16.

Un rapporto del generle Auersperg dice che gl'insorti del distretto di Braic annunziarono di volere sottomettersi, e che gl'insorti del Crivoscie domandarono pure di voler venire in trattative, le quali incomincieranno quanto prima.

Madrid, 16.

Le Cortes hanno approvato con 130 voti contro 5 la proposta di nominare una Commissione per procedere ad una inchiesta parlamentare circa l'affare dei gioielli della Corona.

Parigi, 16.

Corre voce che il nuovo ministero sarebbe così composto:

Daru all'interno; Ollivier agli affari esteri; Louvet alle finanze; Segris alla giustizia; Talhouët all'istruzione pubblica; Buffet ai lavori pubblici e al commercio; Lebœuff alla guerra; Rigault alla marina.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 16 dicembre 1869, ore 1 pom.

Il tempo è stato variabile, con venti di nord-ovest e sud-ovest; il mare è pressochè calmo; ed il barometro è fermo.

Il tempo è sempre cattivo nella Manica e nell'Atlantico.

I venti saranno di nord-ovest ed il tempo continuerà variabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 16 dicembre 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 759 0	mm 759,0	mm 758,7
Termometro centigrado	10,0	12,0	9,0
Umidità relativa	85,0	85,0	85,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione / forza	SO debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 12,5
Temperatura minima . . . . + 8,0
Minima nella notte del 17 dic. . . . . + 8,5

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO DELLE LOGGE, a ore 8 — La Compagnia dramm. di Bellotti-Bon rappresenta: *La Carità pelosa*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La Compagnia dei fanciulli modenesi rappresenta: *Crispino e la Comare*.

FEA ENRICO, *gerente provvisorio*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 17 *dicembre* 1869)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0 . . . . god. 1 luglio 1869		»	»	57 55	57 50	»	»	»
Rendita italiana 3 0[0 . . . . . . » 1 ottob. 1869		34 70	34 60	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib. id.		»	»	79	78 90	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0 »		»	»	»	»	»	»	76
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . » id.	500	»	»	678	677	»	»	»
Obb. 6 0[0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 luglio 1869	500	»	»	463 1/2	461 1/2	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0[0 . . . . »	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10 »	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1700
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 luglio 1869	1000	»	»	»	»	»	»	2050
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Obbl. Tabacco 5 0[0 . . . . »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 luglio 1869	420	»	»	»	»	»	»	203
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD » 1 aprile 1869	500	»	»	»	»	»	»	171
Dette . . . . »	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 luglio 1869	500	»	»	330	329	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle dette . . . . . . » 1 ottob. 1869	500	»	»	172 1/2	171	»	»	»
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11 » id.	505	»	»	»	»	»	»	455
Dette in serie di una e due »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc . . . . . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . . »		»	»	»	»	»	»	58
3 0[0 idem . . . . » 1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	35 50
Imprestito Nazion. piccoli pezzi » id.		»	»	»	»	»	»	79 50
Nuovo impr. della città di Firenze id.	250	»	»	»	»	»	»	197
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 15	26 10
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		104 55	104 20
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 81	20 79
								Sconto Banca 0[0			

PREZZI FATTI

5 p. 0[0: 57 55 - 52 1/2 f. c. — Impr. Naz. 5 0[0 79 10, 79 05, 79 f. c. — Az. Regia tab. 677-77 1/2-78 f. c. Azioni SS. FF. Mer. 329, 329 1/4 f. c.

Il sindaco: A. MORTERA.

Banca del Popolo

Assemblea generale in Firenze - Seconda convocazione il dì 2 gennaio 1870.

L'adunanza convocata con avviso già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e con manifesto per il dì 12 dicembre 1869 non ha potuto legalmente costituirsi secondo il disposto dell'art. 61 dello statuto. Infatti il notaro Ricci stese processo verbale dal quale resulta che vi assistevano soltanto 57 azionisti con un capitale di 3398 azioni, invece delle 40,000 volute dallo statuto.

Quindi si avvisa che l'assemblea a tenore dell'art. 62 dello statuto è nuovamente convocata per la prima domenica dopo i 15 giorni annunziati nell'antecedente manifesto, cioè per il dì 2 gennaio 1870, nel locale della Borsa, via de' Saponai, n. 5, alle ore 11 ant.

Per il Consiglio d'Amministrazione e Direzione
G. G. ALVISI, Presidente.
E. ARRIGHI, Segretario.

3571

SOCIETÀ DEI PIROSCAFI POSTALI I. E V. FLORIO E C.

AVVISO.

I signori azionisti della detta Società restano legalmente avvertiti che a'termini dell'articolo 24 degli statuti è convocata l'assemblea generale pel giorno 16 del prossimo gennaro 1870, in Palermo, nel locale dell'Amministrazione in Piazzetta Marina, Carlo Vittorio Emanuele, alle ore 12 meridiane.

Oggetto della riunione è la presentazione e discussione del bilancio generale del settimo anno amministrativo da ottobre 1868 a tutto settembre 1869, e la nomina di un componente del Consiglio di sorveglianza, in rimpiazzo di quello che cessa dalle sue funzioni.

Tutti gli azionisti i quali vorranno far parte dell'assemblea, non più tardi del giorno 8 gennaro suddetto, dovranno depositare, ai sensi dell'art. 25 degli statuti, le loro azioni nella Cassa Sociale in Palermo, o presso le sedi della Banca Nazionale di Napoli, Firenze e Torino.

Palermo, 13 dicembre 1869. I GERENTI. 3574

Avviso di vendita supplementare.

Si avverte il pubblico che la vendita dei lotti dei beni Freca siti nel comune di Castelnuovo, mandamento di Sarzana, da eseguirsi a senso dei bandi di vendita nel 10 gennaio venturo riportati nelle gazzette ufficiali del dì 11 e 12 dicembre sotto i numeri 338 e 339 verranno messi all'incanto nel giorno suddestinato in dette gazzette per i prezzi seguenti:
Primo lotto, per L. 9677 17.
Secondo lotto, per L. 1817 78.
Terzo lotto, per L. 1473 80.
Quarto lotto, per L. 1207 46.
Quinto lotto, per L. 3573 21.
Firenze, 16 dicembre 1869. 3568

SOCIETÀ ANONIMA PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Si prevengono gli interessati che a seguito di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, in relazione al prescritto dagli articoli 11 e 15 della Convenzione 31 ottobre 1864, approvata colla legge num. 2006 delli 24 novembre successivo, e dall'articolo 30 del regolamento approvato col Regio decreto 29 marzo 1865, n. 2246, il giorno 4 del prossimo venturo gennaio 1870, a mezzogiorno, con intervento del Delegato governativo, avrà luogo alla presenza del Consiglio d'amministrazione di questa Società, in adunanza pubblica, nella sede della Società stessa, in questa città, via Sant'Egidio, num. 24, piano primo, la quinta estrazione di una serie delle Obbligazioni demaniali, onde effettuarne il rimborso a cominciare dal 1° aprile 1870.

Firenze, addì 9 dicembre 1869.
3538 LA DIREZIONE.

Direzione compartimentale del Demanio e delle tasse sugli affari in Napoli

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di domenica 19 dicembre 1869, in una delle sale della sottoprefettura di Ariano, alla presenza di quel sottoprefetto all'uopo delegato dalla Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi il giorno 21 novembre 1869.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da L. 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto da farsi nella cassa dei ricevitori demaniali o degli uffici di commisurazione (dove esistono), e quando l'importo ecceda la somma di L. 2000 nelle Tesorerie provinciali o ricevitorie circondariali (ove esistono).

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito o in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali degli avvisi d'asta saranno pagate, per tutti i lotti compresi nell'avviso, dall'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. presso la Direzione suddetta.
9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà, a termini degli articoli 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	606	Ariano.	Mensa vescovile di Ariano	Lotto 8°. — Fondo parte seminatorio e parte pascolatorio, regione Starsa, confinante col torrente Castelfranco, col canale della Starsa, col nono lotto e col Demanio Sant'Eleuterio. Distinto in catasto all'art. 3736, sez. H, numeri 113, 114, 115, 116 e 117, colla rendita censuaria di L. 2,381 45. Fittato a Capozzi Antonio fu Domenico di Montecalvo.	199 80 »	590 »	64469 »	6446 90		
4	607	Idem	Idem	Lotto 9°. — Fondo parte seminatorio e parte pascolatorio, con casa colonica e vasca con sorgiva, regione Starsa, confinante con beni del Demanio detto Sant'Eleuterio, col lotto ottavo, canale della Starsa, e col tratturo regio. Distinto in catasto all'art. 3736, sezione H, numeri 113*bis*, 114*bis*, 115*bis*, 116*bis* e 117*bis*, colla rendita censuaria di L. 1,773 85. Fittato a Capozzi Antonio fu Domenico di Montecalvo.	92 15 »	272 »	50019 17	5001 91		

3572 Napoli, 6 dicembre 1869. *Il Direttore demaniale*: DE MARTINO.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili

AVVISO. — Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto 10 gennaio 1868 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune cessionario di Laconi, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia. (*Continuazione, vedi numero* 340.

N. d'ordine	NOME degli aventi dritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura o di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
			Riporto . .	69 69 21	12203 40		
11	Fulghesu-Matta Antonio fu Giovanni. (27).	Sinzillesu.	Ghiandifero.	4 98 »	1386 75	Tramontana, colla parte assegnata a Zacheddu Manca Ignazio fu Francesco mediante una retta fissata da due termini estremi, e colla parte assegnata al comune di Laconi per mezzo del Rivo di Stune. — Levante, colla quota assegnata a Soddu Cao Giuseppe fu Pier Luigi per mezzo del rigagnolo chiamato di Sinzillesu. — Mezzogiorno, colla parcella devoluta a Curreli Giuseppe Antonio fu Francesco mediante una retta determinata da due termini estremi. — Ponente, colla parcella assegnata ad Erdas Antonio e Pes Maria Antonio coniugi mediante la strada vicinale de s'Ollastedu la quale è per metà compresa, e colla parte assegnata a Soddu Zuddas Ambrogio e Fulghesu Anna Rosa per mezzo di una retta determinata da un termine e dal bivio formato dalla strada anzidetta.	Due strade danno comodo accesso a questa parcella, l'una superiormente detta de s'Ollastedu e l'altra di S'inzillesu inferiormente.
12	Fulghesu Narciso fu Salvatore (39) .	Alixedda	Id.	4 10 60	1109 40	Tramontana, coi terreni assegnati al comune di Laconi per mezzo del Rio di Stunu. — Levante, colla parcella assegnata a Soddu Carta Giuseppe fu Martino per mezzo di una retta fissata da due termini. — Mezzogiorno, colla porzione accordata a Matta Francesco fu Antioco mediante una retta determinata da due termini estremi. — Ponente, colla parcella assegnata a Matta Carta Antonio fu Giovanni per mezzo d'una retta fissata da due termini.	Questa porzione avrà il diritto di passaggio nella parte rimasta al comune, ed in quella assegnata a Soddu Carta Giuseppe fu Martino ed a Fulghesu Sanna Ignazio fu Pasquale passando nell'alveo e sulle sponde del Rio di Stunu.
13	Fulghesu-Sanna Ignazio fu Pasquale. (48).	Genna Orgiastu	Id.	6 » 60	1386 75	Tramontana, colla massa dei terreni ademprivili pertoccata al comune di Laconi per mezzo della strada vicinale detta di Genna Orgiastu. — Levante, colla parcella assegnata a don Ignazio Nieddu fu Narciso mediante la strada vicinale anzidetta e colla porzione assegnata alle sorelle Matta Anna Maria e Rita fu Salvatore per mezzo della stessa strada vicinale per metà compresa. — Mezzogiorno, colla porzione accordata a Soddu Carta Giuseppe fu Martino mediante il Rio di Stunu. — Ponente, colla massa dei terreni ademprivili spettante al comune di Laconi col mezzo di una retta fissata da due termini alle estremità.	La strada di Genna Orgiastu, che serve a limitarla, dà comodo accesso a questa parcella.
14	Manca-Colombu Antioco fu Sebastiano (42).	Narboni baingiu. . . .	Aratorio con sugheri. .	5 90 50	1109 40	Tramontana, coi terreni ademprivili pertoccati alla Società delle Ferrovie Sarde per mezzo del rio di Alaferru Pertunta. — Levante e mezzogiorno, coi terreni di Correli Melosu Francesco fu Mauro per mezzo di due rette determinate da tre termini posti alle estremità. — Ponente, colla parcella pertoccata in compenso a Soddu Luigi fu Pasquale e Soddu Salvatore Angelo del fu Giovanni mediante una linea retta determinata da due termini posti alle estremità.	La strada vicinale di Alaferru Pertunta serve di libero accesso a questa porzione.
15	Matta-Carta Antonio fu Giovanni. (38).	Alixedda	Ghiandifero.	5 29 »	1109 40	Tramontana, confina coi terreni assegnati al comune di Laconi mediante il rio di Stunu. — — Levante, colla parcella assegnata a Fulghesu Narciso fu Salvatore mediante una retta determinata da due termini posti alle estremità — Mezzogiorno, colle porzioni assegnate ad Argiolas Cabula Salvatore ad Argiolas Meleddu Pasquale e a Cadeddu Matta Efisio del fu Antonio per mezzo di due rette fissate da termini. — Ponente, colla porzione assegnata ai fratelli Antioco ed Antonio Porru mediante una retta fissata da termini.	Questa parcella gode del diritto di passaggio sopra quella assegnata ai fratelli Porru Antioco ed Antonio e sopra quella assegnata a Cadeddu Matta Efisio del fu Antonio, non che sopra l'altra di Argiolas Cabula Salvatore ed Argiolas Meleddu Pasquale, l'alveo del rio Stunu servirà pure di passaggio fino all'incontro della strada di Sinzillesu oppure di Genna, Orgiastu.
16	Matta Francesco fu Antioco. (40) . .	Id.	Ghiandif. con sugheri .	5 88 »	1109 40	Tramontana, confina colla parcella assegnata a Soddu Carta Giuseppe fu Martino e con quella accordata a Cao Corongiu Ignazio fu Giuseppe per mezzo di quattro tratti di linee rette determinate da termini. — Levante, colla parcella assegnata a Soddu Luigi fu Pasquale e Soddu Salvatore Angelo del fu Giovanni mediante una retta fissata da termini, uno dei quali si trova sulla retta del colle chiamato Nuraghe Perra. — Mezzogiorno, col compenso dato ad Argiolas Cabula Salvatore ed Argiolas Meleddu Pasquale mediante una retta fissata da due termini. — Ponente, col compenso accordato a Fulghesu Narciso fu Salvatore per mezzo di una linea retta determinata da due termini.	Questa parcella avrà il diritto di passaggio su quella assegnata ad Argiolas Cabula Salvatore ed Argiolas Meleddu Pasquale.
17	Matta Anna Maria e Rita sorelle fu Salvatore. (45).	Bau lassi.	Ghiandifero.	1 12 »	126 08	Tramontana, confina col compenso accordato a Soddu Luigi fu Pasquale per mezzo di una retta fissata da due termini. — Levante, coi terreni assegnati alla Società delle Ferrovie Sarde mediante il rio detto di Stunu. — Mezzogiorno e ponente, colla parcella assegnata a Fulghesu Sanna Ignazio fu Pasquale per mezzo della strada vicinale di Genna Orgiastu.	La strada vicinale di Genna Orgiastu dà comodo accesso a questa parcella.
18	Nieddu D. Ignazio e fratelli fu Narciso. (47).	Bau lassi e Trafallius .	Id.	4 30 92	1109 40	Tramontana, confina coi terreni assegnati alla Compagnia Ferroviaria per mezzo di una retta fissata da un termine e dalla punta detta Crafalius. — Levante, col compenso accordato a Soddu Luigi fu Pasquale per una retta fissata da due termini. — Mezzogiorno, colla parcella assegnata a Fulghesu Sanna Ignazio fu Pasquale per mezzo della strada vicinale detta di Genna Orgiastu. — Ponente, coi terreni assegnati al comune di Laconi mediante una retta fissata dalla punta Trafalias e dal termine Perda Iddocca.	Si accede facilmente a questa porzione per mezzo della strada vicinale di Genna Orgiastu.
19	Porru Antioco ed Antonio fratelli fu . . . . (35).	Alixedda	Id.	5 05 62	1109 40	Tramontana, coi terreni assegnati al comune di Laconi per mezzo del Rio Stunu. — Levante, colle parcelle assegnate a Matta Carta Antonio fu Giovanni ed a Cadeddu Matta Efisio fu Antonio mediante una linea retta fissata da termini. — Mezzogiorno, coi terreni di don Ignazio Nieddu fu Narcisu mediante una retta fissata da un termine e dalla punta detta Sedda sa Pruna. — Ponente, colla porzione accordata a Curreli Mura Francesco per mezzo di una retta fissata da Sedda sa Pruna e da un termine posto sulla sponda sinistra del rio di Stunu.	Questa porzione ha il suo accesso per la strada vicinale di Sedda sa Pruna ed è gravata dalla servitù di passo a favore delle porzioni assegnate a Cadeddu Matta Efisio fu Antonio, ad Argiolas Cabula Salvatore ed Argiolas Meleddu Pasquale, ed a Matta Carta Antonio fu Giovanni.
20	Soddu Cao Giuseppe fu Pier Luigi. (31).	Riunargentu	Id.	7 54 »	1386 75	Tramontana e levante, colla parcella assegnata in compenso a Scalas Raimondo e Giuseppe (zio e nipote) per mezzo di due rette determinate dal punto d'incontro del riu Sinzillesu nel riu Stunu, da un termine posto sulla vetta del colle e dal punto detto Conca Ruinargentu. — Mezzogiorno, colla parcella assegnata al marchese di Laconi Aymerih Ignazio mediante una retta determinata da due termini. — Ponente, colla porzione assegnata a Curreli Giuseppe Antonio fu Francesco per mezzo della strada vicinale di Sinzillesu e colla parcella accordata a Fulghesu Matta Antonio fu Giovanni per mezzo del rigagnolo detto di Sinzillesu	La strada vicinale di Sinzillesu fornisce comodo accesso a questa parcella.
21	Soddu Carta Giuseppe fu Martino. (44).	Alixedda	Id.	4 67 90	1109 40	Tramontana, coi terreni assegnati al comune di Laconi e colla parcella accordata a Fulghesu Sanna Ignazio fu Pasquale mediante il rio di Stunu. — Levante, colla parcella assegnata a Cao Corongiu Ignazio fu Giuseppe per mezzo di una retta fissata da due termini — Mezzogiorno, colla porzione accordata a Matta Francesco fu Antioco mediante due tratti di rette determinate da tre termini. — Ponente, col compenso assegnato a Fulghesu Narciso fu Salvatore per mezzo di una retta fissata da due termini.	La strada vicinale di Ala Cerru Pertunta discendendo per l'alveo del rio Stunu dà accesso a questo appezzamento.
			A riportarsi . .	124 56 35	24255 53		

3009 (*Continua*)

Il Reggente la Direzione: N. BOZINO.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.